



**COMUNE DI GRATTERI**  
**Provincia di Palermo**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 26 del 30.12.2020**

**OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti – anno 2020.**

**Esecuzione Immediata**

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **10,45** nella sala conferenze del Centro Diurno sito in Piazza Ungheria, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale prot. 7186 del 28.12.2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di I<sup>a</sup> convocazione.

Presiede la seduta la sig.ra Brocato Rosaria nella sua qualità di Presidente.  
Dei consiglieri comunali sono presenti n.6 come segue:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
<b>1</b>	<b>BROCATO Rosaria</b>	<b>x</b>	
<b>2</b>	<b>SERPEGINI Ciro</b>	<b>x</b>	
<b>3</b>	<b>SANTORO Francesco</b>	<b>x</b>	
<b>4</b>	<b>CIRRITO Nico</b>	<b>x</b>	
<b>5</b>	<b>TEDESCO Antonio</b>	<b>x</b>	
<b>6</b>	<b>AGOSTARO Mariacristina</b>		<b>x</b>
<b>7</b>	<b>LA DUCA Renato</b>		<b>x</b>
<b>8</b>	<b>MARGIOTTA Stefania</b>		<b>x</b>
<b>9</b>	<b>TORNABENE Giacomo</b>	<b>x</b>	
<b>10</b>	<b>DRAGO Dario</b>		<b>x</b>

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere **FAVOREVOLE**

*Si passa a trattare l'argomento posto al punto 2 dell'O.d.g. avente ad oggetto "Approvazione del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti – anno 2020".*

*Il presidente invita il Responsabile del settore Finanziario a relazionare sulla proposta di cui in oggetto.*

*La dott.ssa Teresa Purpura, ringrazia l'assessore Bonanno per la preziosa collaborazione fornita durante i mesi della sua attività in questo Ente.*

*Specifica che il piano che il piano economico finanziario per l'anno 2020 è stato validato dal Cda della SRR Palermo.*

*Rappresenta i vari passaggi riportati nella proposta.*

*Rileva altresì che per mero errore materiale sono stati riportati i punti n. 5 e 6 e che pertanto devono essere stralciati.*

*L'Assessore Bonanno rappresenta l'attività lavorativa che ha condotto per la elaborazione del piano, e quali saranno le eventuali prospettive per le utenze.*

*Il capogruppo Santoro afferma di non voler fare polemica ma non trova chiarezza in molti passaggi; ha chiesto più volte di avere contezza reale del ruolo emesso, dato che ha ottenuto solo ieri. Sembra che il ruolo sia di € 270.000, e a suo avviso è eccessivo rispetto al costo del servizio. Rileva che ciò non è corretto rispetto i costi rilevati e che pertanto è illegittimo.*

*Rileva, altresì che l'ufficio preposto ha mandato il PEF alla SRR il 27/10/2020; la SRR lo ha approvato il 28/10/2020 mentre viene portato in Consiglio il 30/10/2020 e nelle more il Sindaco procede con propria determinazione per spalmare i 17.000,00 euro.*

*Mette in evidenza i seguenti punti:*

- 1) Invita a effettuare un controllo con i comuni limitrofi per verificare la media dei costi; ad es. a San Mauro la media risulta di €169,00; Gratteri risulta € 268,00 a differenza di Scillato che ha un numero di abitanti inferiori a Gratteri ed è di € 149,00;*
- 2) Dal PEF emerge che le attività commerciali incidano in maniera inferiore rispetto ai cittadini, i quali incidono per 95,65%.*

*Deve essere prestata maggiore attenzione, e rivedere un po' tutto.*

- 3) La quantità dei rifiuti prodotti risulta eccessiva è opportuno avere un controllo maggiore.*
- 4) A fine marzo scade il contratto per l'appalto di gara per la gestione rifiuti. Invita l'amministrazione a rivedere il contratto poiché il comune di Gratteri paga più del Comune di Collesano e Isnello in proporzione alla propria popolazione.*
- 5) Non si trova nella delibera il totale del ruolo.*

*Interviene il Sindaco e afferma di condividere alcune osservazioni esternate dal consigliere Santoro; infatti ritiene che sia illegittimo che il Comune incassi più di quanto spende, ma il ruolo di € 270.000 in realtà non deriva dall'iscrizione al ruolo*

degli utenti bensì dalla lotta all'evasione. Non c'è dubbio che la reiterazione delle osservazioni del Rag. Santoro, debba condurre ad nominare un consulente esperto che metta ordine raccordandosi con il consigliere Santoro e l'assessore Bonanno. Vice Sindaco accoglie la richiesta del consigliere Santoro e afferma che verranno effettuati i dovuti controlli per il prossimo appalto relativo alla gestione dei rifiuti.

Il Presidente procede con la votazione stralciando i punti **5 e 6**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- *Sentita l'introduzione del Presidente;*
- *Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;*
- *Acquisiti i pareri di cui all'art.12 della L.R. n.30/2000;*  
*Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri – presenti e votanti n. 6 con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta*

### **DELIBERA**

- 1) *Di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati "A" e "B", quali parte integrante e sostanziale;*
- 2) *Di quantificare in € 244.181,00 il costo complessivo del PRF 2020;*
- 3) *Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs n. 504/1992, da sommarsi al PEF 2020 è pari al 5% corrispondente al € 12.209,05;*
- 4) *Di ritrasmettere il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati ad avvenuta approvazione della presente, alla SRR Palermo Provincia Est come da nota prot. n. 1247 del 27.10.2020 della stessa, per il successivo inoltro ad ARERA ai fini dell'approvazione "Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione..."*

*Il Presidente propone di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto. Mette ai voti la proposta.*

*Effettuata l votazione espressa per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta, da n. 6 consiglieri presenti e votanti.*

*Ad unanimità di voti favorevoli*

### **DELIBERA**

**DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**



**COMUNE DI GRATTERI**  
**Città Metropolitana di Palermo**

***PROPOSTA DI C~~OS~~IGLIO***

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2020

Visti

- L'articolo, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- La Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Richiamate le "... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ..." nelle quali viene dato atto che "... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...";

Viste, nel merito, le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 del 23 dicembre 2019 del Ministero dell'Economia interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che recita "Le risultanze dei fabbisogni standard sono a oggi disponibili solo per le regioni a statuto ordinario. Pertanto, la norma recata dal comma 653 in questione non è applicabile nei confronti dei comuni delle regioni a statuto speciale";

ATTESO che il Piano finanziario è funzionale a programmare, con cadenza annuale, i fabbisogni di risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:

- Agli interventi da porre in essere per gestire le attività di raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti
- agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti di raccolta e recupero;
- all'utilizzo di beni e strutture di terzi e all'affidamento di servizi a terzi;

Atteso che ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dalla società ProgiTec s.r.l. per gli otto mesi di gestione del servizio ammonta ad € 115.100,00 più IVA, compreso di relazione illustrativa delle attività in esso contenute;

-che il Piano Economico Finanziario è stato adeguato per i quattro mesi della precedente gestione che faceva capo alla E-Log s.r.l. e che ammontava ad € 57.550,00 più IVA e che quindi complessivamente il PEF grezzo di settore redatto secondo lo schema di cui all'Appendice 1 del MTR risulta pari ad € 172.650, più IVA ;

- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, lo stesso è pari a complessive € 244.181,00(PEF complessivo), al netto dei costi collegati all'esazione del tributo ed alla inesigibilità dello stesso, che restano a carico della fiscalità locale, ovvero finanziate con risorse proprie dell'ente, nel rispetto del limite di aumento tariffario pari al 6,6%.

Dato atto che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gratteri è operativo l'Ente di governo d'ambito (EGATO), SRR Palermo provincia EST S.C.P.A. ,di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.148/2011;

Atteso che con PEC del 14/10/2020 il Comune di Gratteri ha provveduto a trasmettere alla SRR Palermo Provincia EST il PEF anno 2020, come integrato con i costi sostenuti dal Comune per la gestione e la riscossione delle tariffe TARI e corredato da:

- PEF 2020;
- Relazione accompagnatoria dati contabili del Comune di Gratteri;
- Dichiarazione di veridicità a firma del Sindaco pro-tempore, del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del settore Ambiente.

Rilevato che con nota n. 1247 del 27/10/2020 la SRR ha ritrasmesso il Piano Finanziario TARI 2020 del Comune di Gratteri validato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/10/2020.

I documenti trasmessi sono costituiti dal:

a) PEF 2020 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif) per l'importo di euro 244.181,00 (ALLEGATO A) dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 di € 244.181,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 89.764,00

COSTI VARIABILI € 154.417,00

b) Relazione integrata di accompagnamento al PEF 2020, redatta ai sensi della delibera 443/2019/r/rif (ALLEGATO B);

Atteso che la SRR ha verificato e attestato "Durante l'attività istruttoria propedeutica alla redazione finale del PEF sono state svolte di concerto con i Comuni/Gestori le attività concernenti la valutazione della corretta indicazione dei costi secondo il modello Appendice 1 della Delibera ARERA 443/2019 e sono stati determinati i parametri/ coefficienti di definizione per il completamento del PEF con i rispettivi Comuni/Gestori in quanto coerenti con gli obiettivi da raggiungere e con lo stato di fatto dell'attuale servizio. Per ultimo è stato verificato che i dati contenuti nel PEF 2020 consentono il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dell'Ente";

Preso atto che il PEF validato dalla SRR che contiene i parametri ed i coefficienti, presi a base per la definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente argomentati nella relazione di accompagnamento, la cui determinazione è nel concreto allocata dalla deliberazione n. 443/2019 di ARERA in capo all'ente territorialmente competente.

Visto il DPR 158/99 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti";

Atteso che il DPR 158/99 individua i criteri per la quantificazione delle varie tariffe, composte da quota fissa e quota variabile ed articolate - distinte tra utenze domestiche e non domestiche - sulla base di specifici coefficienti (ka e kb per utenze domestiche; kc e kd per utenze non domestiche).

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 6513 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita:

a) 95,65 % a carico delle utenze domestiche;

b) 4,35% a carico delle utenze non domestiche;

Verificato, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, che:

- ai sensi dell'art. 4.2 l'ammontare dei costi del PEF per l'anno 2020, e quindi delle tariffe 2020, non eccede quello relativo all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR4. Variazione 2020/2019 del 3,2%, limite massimo di variazione annuale 3,2%;

- ai sensi dell'art. 4.5 “...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Atteso che al costo del Piano Finanziario è stato applicato il Tributo provinciale per la tutela dell'igiene e dell'ambiente, previsto dall'art. 19 del d.Lgs. 504/92 nella misura del 5%;

**PRESO ATTO**

• del Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. n.295 del 17/12/2019, con cui è stato differito al 31/03/2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

• delle ulteriori proroghe dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previste :

a) dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2020 (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020), che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

b) dal decreto Cura Italia (art. 107 comma 2 ) che per l'esercizio 2020 ha differito i termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020, così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;

c) del comma 3 bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020 (decreto rilancio), convertito con modificazioni nella legge 77 del 17 luglio 2020 (20A03914), con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione e delle deliberazioni tariffarie e regolamentari dei tributi è stato prorogato al 30 settembre 2020;

d) del decreto del **Ministro dell'Interno** del 30 settembre 2020 è stato nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del **Bilancio** di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali.

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione del Piano Finanziario degli interventi della TARI anno 2020 accompagnato dalla relazione illustrativa, quale validato dalla SRR (Allegato A e B);

Richiamati gli artt. art. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

• il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

• il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- Visti il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- l'O.EE.LL.;
- Il Vigente Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

Gli atti sono stati inviati all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria al fine di acquisirne parere ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; Tutto ciò premesso,

#### PROPONE

1) di approvare , ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati "A" e "B", quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di quantificare in € 244.181,00 il costo complessivo del PEF 2020;

3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi al PEF 2020 è pari al 5% corrispondente ad € 12.209,05;

4) di ritrasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad avvenuta approvazione della presente, alla SRR Palermo Provincia EST come da nota prot.n.1247 del 27/10/2020 della stessa, per il successivo inoltro ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";


5) di dare atto che, sulla base del Piano Finanziario approvato che comporta costi da coprire di € 244.181,00, oltre all'addizionale provinciale di € 12.209,05, si devono approvare le tariffe del tributo (TARI) per la gestione dei rifiuti per il 2020;

6) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12 c.2 L.R44/91, per consentire la successiva approvazione delle tariffe TARI anno 2020.

**Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE**

Gratteri, li 14/12/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**


  
\_\_\_\_\_

.....

**Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE**

Gratteri, li 14/12/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

  
\_\_\_\_\_

.....

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_

Gratteri, li \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**

**Il Segretario Comunale Capo**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**

**f.to sig.ra Rosaria Brocato**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

**f.to Rag. Ciro Serpegini**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, \_\_\_\_\_

**F.to**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_  
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 L.R. 44/91);

li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza**